

## CONSORZIO PROVINCIALE PER LA DIFESA DELLE COLTURE AGRARIE DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE – BOLZANO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2018.

### ART. 1 COSTITUZIONE

È costituita una associazione di produttori agricoli con la denominazione “CONSORZIO PROVINCIALE PER LA DIFESA DELLE COLTURE AGRARIE DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE – ALTO ADIGE” con sede a Terlano. La denominazione nella forma breve è “CONSORZIO DIFESA GRANDINE, (C.D.G)”. L'associazione volge la propria attività nel territorio della provincia di Bolzano e in altre province italiane nel rispetto delle norme vigenti.

L'associazione è stata riconosciuta come persona giuridica di diritto privato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 30/08/2005 n. 198/1.1 ed iscritto nel apposito registro con il numero 241. Il decreto è stato pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino – Südtirol n. 37/I-II del 13/09/2005.

### ART. 2 SCOPI

L'Associazione ha per scopo l'attuazione di iniziative, a favore degli associati, mirate alla prevenzione e gestione dei rischi d'impresa, a tutela del reddito delle imprese agricole associate. A tal fine l'Associazione attua, in ambito delle leggi vigenti locali, nazionali, comunitarie in materia:

- 1) la difesa attiva e passiva contro i danni derivanti alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali ed impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole dalle avverse condizioni atmosferiche, dalle calamità naturali, dagli eventi eccezionali, dalle fitopatie/epizootie e da ogni altra causa che possa determinare una riduzione del reddito;
- 2) iniziative mutualistiche a favore delle imprese associate;
- 3) la costituzione e gestione di fondi rischi ed iniziative per azioni di mutualità e di solidarietà sulle produzioni agricole in genere, impianti produttivi, strutture ed infrastrutture agricole degli associati, o la partecipazione a simili iniziative di mutualità e di solidarietà, aventi i medesimi scopi, a livello interprovinciale e/o regionale e/o nazionale.
- 4) lo studio di nuove soluzioni assicurative e mutualistiche;
- 5) la rilevazione, gestione di tutti i dati agrometeorologici e fitopatologici, agronomici, tramite tutte le tecnologie disponibili, la loro elaborazione, studio e analisi, volti al supporto e all'efficientamento delle attività agricole dei propri soci e alla mitigazione dei rischi;
- 6) la partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla ricerca di strumenti migliorativi della prevenzione dei danni da calamità sulle produzioni agricole, oltre alle attività di gestione del rischio proprio del consorzio;
- 7) la promozione e lo stimolo al progresso in genere del settore agricolo, locale e dei propri aderenti;
- 8) attività di informazione, formazione agricola e l'educazione associativa, anche in qualità di editore, agli imprenditori agricoli associati;
- 9) ogni altra attività utile agli interessi degli associati.

L'Associazione può svolgere altre attività, in misura non prevalente anche in favore di non associati e partecipare a Società, cooperative ed Enti le cui finalità possono concorrere direttamente o strumentalmente al raggiungimento dei fini sociali, può compiere tutte le attività mobiliari e immobiliari utili al perseguimento dei propri fini istituzionali.

### ART. 3 SOCI

Hanno diritto all'ammissione in qualità di socio tutti gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile che abbiano la sede in Provincia di Bolzano anche se gli appezzamenti si trovano in altre Province d'Italia. Possono essere socio inoltre le società cooperative ed organizzazioni dei produttori aventi sede nella Provincia di Bolzano, in quanto definiti “società agricola” ai sensi della normativa vigente. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati o coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli dell'associazione o che appartengano ad altri organismi similari, salvo il diritto di opzione. La domanda di ammissione all'associazione deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione specificando:

- cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, denominazione (Hofname) e sede del centro aziendale, Codice fiscale, Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. e n. REA e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC.
- la categoria agricola di appartenenza;
- la superficie complessiva coltivabile dell'azienda, nonché l'ubicazione, l'estensione, registro di stalla, l'ordinamento colturale e la relativa produzione totale degli appezzamenti, che costituiscono oggetto di vincolo ai sensi del regolamento;
- L'impegno di osservare le disposizioni del presente statuto e del relativo regolamento

Se l'istanza è proposta da persona giuridica, purché produttore agricolo, questa deve altresì indicare e presentare

1. ragione sociale e sede
2. qualifica della persona che sottoscrive l'istanza
3. copia del provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento.

I soci devono inoltre:

- versare la quota unica di ammissione, pari a Euro 5,00 (cinque/00)
- versare la quota associativa, da fissarsi annualmente da parte del Consiglio di Amministrazione a copertura delle spese di amministrazione;
- versare un contributo stabilito dal Consiglio di Amministrazione per finanziare le iniziative intraprese a favore dei soci ai sensi dell'art 2 del presente statuto
- versare le quote anticipate e/o posticipate, fissate dal Consiglio di Amministrazione per la copertura dei fondi finanziari necessari per lo svolgimento dell'attività statutaria, fino alla concorrenza dei contributi previsti dalla legge;

La riscossione dei contributi consortili può essere eseguita mediante richiesta di bonifico bancario (SEPA) a favore dell'associazione.

Il Consiglio di amministrazione notifica all'aspirante Socio la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di 40 giorni; decorso lo stesso termine senza che il Consiglio di Amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende accolta.

Un eventuale rifiuto di accettazione della domanda di adesione deve essere motivata per iscritto dal Consiglio di Amministrazione. In caso di rifiuto di accettazione della domanda il richiedente può presentare entro 30 giorni ricorso presso l'autorità di vigilanza competente. L'accoglimento del ricorso da parte dell'autorità competente comporta automaticamente l'iscrizione nel libro dei soci.

L'iscritto deve altresì provvedere a segnalare immediatamente eventuali varianti alle comunicazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

#### ART. 4 RECESSO

La qualità di socio si perde:

- per recesso volontario. La relativa domanda è presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto immediato, presupposto che non ci siano debiti nel confronto del Condifesa.
- per decadenza a causa della perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione. Il socio è obbligato di comunicare per iscritto subito questo avvenimento e documentarlo con modo appropriato, nonché dichiarare il suo recesso. Il recesso ha effetto immediato, presupposto che non ci siano debiti nel confronto del Condifesa
- per esclusione per inosservanza grave delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni degli organi dell'associazione o in conseguenza di atti o fatti in contrasto con gli interessi dell'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicato per iscritto all'interessato. Contro la deliberazione può essere presentato ricorso al collegio dei probiviri oppure all'autorità competente come previsto dalle disposizioni di legge vigenti. L'accoglimento del ricorso comporta il diritto di riammissione.
- per morte;
- per enti, soci dell'associazione, in caso di loro scioglimento

Il Consiglio di Amministrazione può, entro il termine perentorio di 40 giorni, non accogliere la domanda di recesso con motivazione scritta. L'interessato può ricorrere contro questa decisione presso l'autorità di vigilanza competente. Il recesso diventa in ogni caso solo efficace dopo avvenuto pagamento di tutti debiti da parte del socio nei confronti del Consorzio.

## ART. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'associazione sono

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Probiviri;
- i Comitati di Gestione dei Fondi Mutualistici

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale, i probiviri e i comitati, durano in carica per anni quattro. I componenti di questi organi sono rieleggibili.

## ART. 6 ASSEMBLEA DEI SOCI

Nell'Assemblea i soci esercitano i diritti loro spettanti in base alle disposizioni di legge oppure loro demandati da questo Statuto. Ogni socio dispone del diritto di voto attivo e passivo. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

All'Assemblea ordinaria spetta:

- la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del Collegio Sindacale;
- la nomina del Collegio dei Probiviri;
- la nomina dei Comitati di gestione dei fondi mutualistici;
- la deliberazione per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente Articolo 2;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo per l'attività dell'associazione;
- la sostituzione fino alla fine naturale del mandato dei membri dei vari organi sindaci dimessi o decaduti;
- approvare i regolamenti ed eventuali variazioni;
- determinare gli emolumenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo, del Collegio sindacale, del Collegio dei Probiviri, dei Comitati di Gestione dei Fondi Mutualistici e del Presidente;

All'Assemblea straordinaria spetta:

- la deliberazione delle eventuali modifiche allo Statuto;
- la deliberazione sullo scioglimento dell'associazione.

## ART. 7 CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea, costituita dai soci, è convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vicepresidente con preavviso di almeno dieci giorni.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di effettuare la convocazione con lettera personale oppure con avviso mediante organi mediali.

In caso di avviso per via di organi mediali nella deliberazione vengono indicate i media ritenute idonee per la relativa comunicazione.

La lettera personale oppure l'avviso mediante stampa deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Un socio è portatore di un voto

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione in presenza del 50% più 1 dei diritti di voto ed in seconda convocazione in presenza di qualsiasi numero dei diritti di voto.

Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe. È ammessa la facoltà di delega del voto anche ai non soci, purché parenti fino al secondo grado in linea diretta col socio oppure coniuge e collaboratore a tempo pieno dell'azienda agricola.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non possono essere portatori di deleghe per altri soci in occasione delle Assemblee.

Persone giuridiche, società e minorenni sono rappresentati dal relativo rappresentante legale.

Le delibere dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno per approvare il bilancio di previsione dell'anno in corso e il conto consuntivo dell'anno precedente.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario oppure quando il Collegio Sindacale faccia richiesta, o lo richieda con motivazione scritta almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria come anche quella straordinaria è convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione oppure su iniziativa del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione in presenza del 75% dei diritti di voto ed in seconda convocazione in presenza di qualsiasi numero dei dritti di voto.

Per quanto riguarda lo scioglimento dell'associazione valgono le disposizioni del art. 20 del presente statuto.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea può essere costituita da delegati eletti in Assemblee parziali. La convocazione delle assemblee parziali avviene nella stessa forma come per l'Assemblea generale. Le Assemblee parziali recano all'ordine le materie oggetto dell'Assemblea Generale.

Per l'elezione dei delegati le Assemblee parziali sono convocati per zone le cui delimitazioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Ogni zona elegge un delegato per ogni 50 soci e parziali di questa cifra nella zona stessa. I delegati sono nominati dai soci delle singole zone. Ogni socio ha diritto ad un voto. Per quanto riguarda la rappresentazione mediante delega ad altro socio nelle assemblee parziali vale quanto stabilito per l'Assemblea generale. Ogni socio può esprimere preferenze fino al massimo di un terzo del numero di delegati da nominare. I delegati all'Assemblea Generale devono essere soci dell'associazione ed esprimere il proprio diritto personalmente.

## ART. 8 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Egli rappresenta l'associazione giudizialmente e estragiudizialmente. Nelle assemblee generali di Enti, associazioni e simili cui l'associazione è associata, egli è autorizzato a votare sugli oggetti all'ordine del giorno con effetto impegnativo per l'associazione.

In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vicepresidente in tutte le sue competenze.

Spetta in particolare al Presidente:

- indire le elezioni per gli organi elettivi dell'associazione;
- presiedere le Assemblee dei Soci;
- presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- convocare il Consiglio di Amministrazione e il comitato esecutivo;
- curare l'esatta assegnazione alle diverse attività delle entrate e delle spese dell'associazione come da delibere degli organi competenti.

## ART. 9 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è membro del Consiglio di Amministrazione regolarmente eletto, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e nelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

## ART. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 15 (quindici) Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci sulla base di una o più liste.

Il consiglio di amministrazione nomina in occasione della prima riunione, dopo l'assemblea elettiva, fra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente e i tre componenti del Comitato Esecutivo, se previsto.

Le norme per le elezioni e la distribuzione dei seggi in base ai risultati delle elezioni stesse sono riportate nel regolamento. I consiglieri sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- elaborare il progetto del bilancio preventivo e redigere il conto consuntivo;
- determinare l'ammontare dei contributi di cui al precedente Art. 3, posti a carico dei soci;
- assumere, sospendere, licenziare il personale dipendente dell'associazione, compreso il Direttore, fissando mansioni e retribuzioni;

- provvedere alla formazione ed aggiornamento degli elenchi dei soci;
- deliberare circa il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci
- chiedere in caso di necessità garanzie finanziarie da parte di soci considerati morosi
- compiere gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione che rientrino negli scopi sociali, salvo quelli riservati ad altro organo dell'associazione Il Consiglio di Amministrazione rivolgerà agli organi competenti la richiesta di riconoscimento di contributi previsti per legge o contributi volontari allegando a tale effetto idonea documentazione.

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal segretario di riunione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e tre Consiglieri. Le deliberazioni di questo comitato devono essere annotate in un apposito libro da tenersi con le stesse modalità stabilite per la tenuta del libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, delibera la decadenza del Consigliere che venga trovato nelle condizioni di cui all'Articolo 3.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio di Amministrazione nomina a consigliere il numero mancante i primi non eletti delle rispettive liste. Questi rimangono in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di non eletti il Consiglio di Amministrazione nomina con il consenso del Collegio Sindacale tanti consiglieri quanti mancano al numero legale. Questi rimangono in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione. In caso di dimissioni di più della metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere indette nuove elezioni.

Per garantire in seno al Consiglio di Amministrazione una adeguata rappresentanza delle zone produttive o delle produzioni stesse il Consiglio è autorizzato, con il consenso del Collegio dei Sindaci, di cooptare fino a 2 (due) membri, soci dell'associazione.

#### ART. 11 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, a mezzo lettera da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione o nei casi di urgenza in forma telematica (E-Mail) con preavviso di almeno un giorno. Il Consiglio di Amministrazione deve altresì essere convocato a richiesta di almeno cinque Consiglieri. Il Consiglio è validamente costituito quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti; a parità dei voti la proposta non è approvata. La votazione è segreta, quando essa a richiesta da almeno un Consigliere.

#### ART. 12 IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Al Direttore oltre ai compiti demandatigli dal Consiglio di Amministrazione spetta:

- curare, sulla base delle direttive del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- assistere alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Gestione e di redigere i relativi processi verbali;
- spedire gli avvisi di convocazione ai organi come previsto nello statuto;
- curare l'esazione degli importi dovuti dai soci nei modi previsti e prescritti dalle disposizioni di legge;
- curare la registrazione dei contratti;
- trasmettere alle autorità competenti tutta la documentazione richiesta per ottenere la concessione dei contributi provvisti ai sensi di leggi vigenti.

#### ART. 13 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale si compone di cinque membri effettivi e due supplenti. Tra i membri effettivi è nominato un membro ciascuno dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, i restanti tre cosicché i due supplenti sono eletti dall'Assemblea anche fra i non soci.

La carica di presidenza è assegnata conformemente all'art. 2450 del codice civile. I sindaci restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dell'ufficio di un sindaco eletto dall'Assemblea subentra il supplente più anziano di età. L'Assemblea successiva provvede alla nomina dei sindaci effettivi necessari per l'integrazione

del Collegio. I nuovi sindaci scadono con quelli in carica. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione.

Al Collegio dei sindaci spetta il controllo dell'amministrazione dell'associazione, sull'osservanza dallo statuto, l'accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale e della corrispondenza del bilancio con le risultanze dei libri e delle scritture come anche l'adempimento agli incarichi conferiti dalle disposizioni vigenti.

Il Collegio sindacale deve accertare ogni trimestre la consistenza del patrimonio sociale. I sindaci possono ogni momento anch'individualmente procedere ad atti di ispezione ed a controlli.

I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle Assemblee generali dei soci ed alle riunioni del Consiglio d'amministrazione.

Il Collegio dei sindaci può chiedere al Consiglio d'Amministrazione notizie sull'andamento delle attività sociali o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono essere registrati nell'apposito libro.

#### ART. 14 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri si compone di tre membri eletti dall'assemblea generale dei soci. I probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno dei membri nel corso dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un membro provvisorio fino alla successiva assemblea. L'eventuale compenso è determinato dall'Assemblea dei Soci, tenuto conto dell'attività svolta durante l'esercizio sociale. Al Collegio dei Probiviri compete l'interpretazione dello statuto nonché la risoluzione in via amichevole delle controversie che dovessero insorgere tra soci ovvero tra questi ed il Consorzio o uno o più dei suoi organi. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto a mezzo lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia, salvo i casi in cui è previsto un termine più breve. Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità, previo esperimento del tentativo di conciliazione. Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore sono tenuti a fornire al Collegio dei Probiviri le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

Il socio potrà demandare le questioni controverse all'autorità di vigilanza competente solo dopo che, a seguito di ricorso al Collegio dei Probiviri, questo abbia adottato la relativa decisione.

#### ART. 15 COMITATI DI GESTIONE DEI FONDI MUTUALISTICI

Le deliberazioni inerenti l'attuazione delle iniziative definite con specifico regolamento è di competenza del Comitato di Gestione. I Comitati di Gestione dei Fondi Mutualistici sono costituiti da un numero compreso fra tre e nove membri eletti dall'Assemblea dei Soci, possono assumere questa funzione anche i membri del Consiglio di Amministrazione. I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I Comitati sono convocati presso la sede o altrove purché nel territorio della provincia di Bolzano, dal coordinatore ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, a mezzo lettera o via telematica, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza ai membri del Comitato al domicilio precedentemente comunicato. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, telefax, ovvero via telematica, da inviarsi a ciascun componente del Comitato. Il Comitato deve altresì essere convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri o del Presidente del Collegio Sindacale. Nella prima riunione che ha luogo dopo l'Assemblea che lo ha eletto, il Comitato elegge un coordinatore, scegliendolo fra i propri componenti, con il compito, tra l'altro, di redigere i resoconti delle riunioni. Il Comitato è validamente costituito quando intervenga la maggioranza dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, le votazioni normalmente avvengono per alzata di mano, in ogni caso devono essere adottate modalità di votazione che garantiscano l'individuazione dei voti di ciascun componente. A parità di voti prevale il voto del coordinatore. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a più di tre sedute consecutive sono considerati dimissionari.

#### ART. 16 ATTRIBUZIONE DEI COMITATI DI GESTIONE DEI FONDI MUTUALISTICI

I Comitati sono investiti della gestione dei Fondi Mutualistici e potranno compiere gli atti e operazioni previste dai regolamenti degli stessi. Le iniziative mutualistiche sono disciplinate dalle delibere e dai regolamenti approvati dei singoli Fondi Mutualistici, dall'Assemblea dei Soci. Nell'ambito ed in esecuzione delle direttive impartite dall'Assemblea dei Soci il Comitato ha il compito di definire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo, tra cui la determinazione della misura del contributo annuale, la formazione del prospetto di liquidazione degli indennizzi, la valutazione ed il controllo dei danni.

## ART. 17 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio sociale è costituito da:

- dal fondo di riserva;
- dall'erogazione e dai lasciti istituiti a favore dell'associazione,
- dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali;
- dal fondo di solidarietà e da eventuali altri fondi da iniziative mutualistiche;

La quota associativa nonché la quota di ammissione saranno utilizzate per la copertura delle spese correnti. Alla costituzione della riserva ordinaria sono destinate gli avanzi annuali di Gestione. Il patrimonio non può essere distribuito tra i soci. L'Assemblea può autorizzare il Consiglio di Amministrazione di disporre dei fondi di riserva per far fronte a particolari esigenze sociali.

## ART. 18 TESORIERE

Il servizio di ricevitoria - tesoreria del Consorzio è affidato ad un Istituto di Credito.

## ART. 19 RENDICONTAZIONE DEL TESORIERE

Il Ricevitore - Tesoriere dà esecuzione ai mandati di pagamento e provvede all'incasso di tutti gli importi spettanti all'associazione. Alla fine dell'esercizio il Ricevitore - Tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e firmare se conforme alle scritture il conto della sua Gestione.

## ART. 20 ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio di previsione. Questo bilancio deve prevedere separatamente per le attività (amministrazione, iniziative intraprese a favore dei soci come da art. 2 precedente) le entrate e le uscite.

## ART. 21 CONTABILITÀ

La contabilità è tenuta, su incarico dell'associazione dal tesoriere oppure direttamente dall'associazione stessa. La Contabilità unica registra le entrate e le uscite separate per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche.

## ART. 22 CONTI CONSUNTIVI

Il consiglio di amministrazione redige il conto consuntivo in base alla contabilità unica in osservanza dei disposti degli art. 20 e 21 precedenti.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, approvati dal consiglio di amministrazione, sono a disposizione dei soci presso la sede dell'associazione 10 giorno prima della convocazione dell'Assemblea.

Il bilancio ed il prospetto indicante il programma delle attività da svolgere sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale ordinaria ai sensi dell'art. 6 – *Assemblea dei Soci* -.

Il conto consuntivo non può essere impugnato trascorsi trenta giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria. Dopo questo periodo è definitivo.

## ART. 23 DISPOSIZIONI DI RINVIO

All'associazione si applicano per quanto non regolato dal presente Statuto, e se compatibili, le disposizioni, riguardanti le Assemblee, gli Amministratori, i Sindaci, i libri sociali ed il bilancio, vigenti per gli organismi retti coi principi della mutualità anche agli effetti tributari.

## ART. 24 DURATA E SCIOGLIMENTO


L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2032. La durata può essere prorogata dall'Assemblea straordinaria da convocarsi prima della scadenza di tale termine.

Lo scioglimento anticipato dell'assemblea e la devoluzione del eventuale patrimonio residuo è deliberato da almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Nella stessa riunione in cui si delibera lo scioglimento dell'associazione l'Assemblea nomina i liquidatori. Le disponibilità residue le altre eventuali attività verranno devolute ad Enti simili con finalità mutualistiche ed assistenziali da stabilirsi dall'Assemblea.

ART. 25 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'organo di controllo competente a norma delle disposizioni di legge vigenti.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gian Matteo". The signature is written in a cursive style with a large initial 'G' and 'M'.